



Scheda informativa

Manifestazioni
con stimoli sonori

V01 27.02.2019

www.bag.admin.ch/suono

Contatto

Tel. : 058 462 96 14

E-Mail : schall@bag.admin.ch

Manifestazioni con stimoli sonori

Situazione iniziale

Dalla sua introduzione, la vigente ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser (OSLa) ha migliorato la protezione dei frequentatori di concerti e club da livelli sonori pericolosi per la salute. L'OSLa è stata ora integrata nella nuova O-LRNIS affinché poggi su una solida base legale. Le disposizioni sugli stimoli sonori sono state in gran parte mantenute e completate con misure per manifestazioni senza stimoli sonori amplificati.

La *legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS)* stabilisce le misure necessarie per proteggere il pubblico da esposizioni pericolose per la salute a stimoli sonori. Queste misure sono concretizzate nell'O-LRNIS, adottata dal Consiglio federale il 27 febbraio 2019. La legge e l'ordinanza sono entrate in vigore il 1° giugno 2019.

Quali sono le novità?

Manifestazioni senza stimoli sonori amplificati

Chi organizza manifestazioni senza stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A) è ora tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

- avvisare attraverso manifesti il pubblico che l'udito può essere danneggiato da livelli sonori elevati;
 - offrire gratuitamente al pubblico protettori dell'udito.
- Queste disposizioni valgono per concerti organizzati negli edifici e nelle sedi fisse all'aperto.

Raccomandazione per gli strumenti di misurazione

Per garantire la protezione della salute e la qualità delle misurazioni, i rappresentanti dei settori dell'acustica, della tecnica del suono e delle manifestazioni hanno elaborato una raccomandazione settoriale per la scelta di strumenti di misurazione degli stimoli sonori, consultabile in tedesco al seguente link:

<https://www.bag.admin.ch/suono>

Cosa resta invariato?

Manifestazioni con stimoli sonori amplificati

Gli obblighi degli organizzatori di manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica sono stati ripresi dalla vigente OSLa. La tabella 1 offre una panoramica delle categorie di manifestazioni e delle disposizioni che vi si applicano.

Limiti del livello sonoro

Nelle manifestazioni con stimoli sonori amplificati:

- non può essere superato il livello sonoro medio L_{Aeq1h} di 100 dB(A);
- non può essere superato in alcun momento il livello sonoro massimo di 125 dB(A).

Nelle manifestazioni destinate a bambini o adolescenti di età inferiore a 16 anni non è ammesso superare il livello sonoro medio L_{Aeq1h} di 93 dB(A).

Dispositivi di misurazione

I requisiti concernenti i dispositivi di misurazione delle autorità cantonali di esecuzione sono tuttora retti dall'ordinanza del DFGP del 24 settembre 2010 concernente gli strumenti di misurazione del livello sonoro e devono appartenere almeno alla classe di precisione 2¹.

I dispositivi di misurazione degli organizzatori devono tuttora permettere:

- la misurazione del livello sonoro ponderato A, L_A ;
- la determinazione del livello sonoro continuo equivalente L_{Aeq} .

A tale scopo devono potere essere impostati i seguenti parametri:

- ponderazione di frequenza A;
- ponderazione temporale Fast (F) (costante temporale $t = 125$ ms per la determinazione del livello sonoro massimo).

Nelle manifestazioni con stimoli sonori amplificati di una durata superiore a tre ore e con un livello sonoro medio superiore a 96 dB(A), deve essere registrato il livello sonoro. Il dispositivo di misurazione utilizzato deve permettere di:

- registrare il livello sonoro continuo equivalente $L_{Aeq5min}$ calcolato su cinque minuti.

I dati delle misurazioni devono essere registrati in forma elettronica indicando l'ora esatta della misurazione. I dati inerenti alla registrazione del livello sonoro nonché le indicazioni relative al luogo di misurazione, al luogo di determinazione e alla differenza di livello sonoro devono ora essere conservati per sei mesi.

Tabella 1: Panoramica dei requisiti applicabili alle manifestazioni con stimoli sonori

(in grigio: i nuovi requisiti dell'O-LRNIS)

	Manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica			Manifestazioni senza stimoli sonori amplificati per via elettroacustica
	93–96 dB(A) di durata illimitata	96–100 dB(A) di durata inferiore a 3 ore	96–100 dB(A) di durata superiore a 3 ore	A partire da 93 dB(A)
Notificare la manifestazione	x	x	x	
Notificare il livello sonoro massimo	x	x	x	
Informare sui possibili danni all'udito	x	x	x	x
Offrire gratuitamente protettori dell'udito	x	x	x	x
Controllare il livello sonoro	x	x	x	
Registrare il livello sonoro			x	
Creare una zona di recupero			x	

¹ <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101088/index.html>